ALLEGATO K

PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO DELLA COSTITUENDA NEWCO S.c. a r.l. MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI PARTECIPAZIONE SOCIALE ED AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI:

a) MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLA RETE STRADALE CITTADINA E RELATIVE PERTINENZE (PARCHEGGI, CAMMINAMENTI, SPAZI DI RISULTA, SPARTITRAFFICO...);

b) REALIZZAZIONE OPERE DI NUOVO IMPIANTO (OO.UU. E VARIE).

CIG 8516653463

BOZZA DI STATUTO

DELLA NEWCO S.R.L.

ARTICOLO 1

(Costituzione)

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata……., e che può essere indicate in atti ufficiali anche con la sola sigla …… (nel prosieguo: "Società").

ARTICOLO 2

(Soci)

1. Il socio fondatore, indicato nell'atto costitutivo, è:

(a) "PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE S.r.l.", con sede in Settimo Torinese, piazza della Liberta n. 4 (in prosieguo : "PATRIMONIO");

ARTICOLO 3

(Sede)

1. La sede legale della Società è a Settimo Torinese (TO), all'indirizzo che risulterà dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c.

2. Con deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione potranno essere costituite, modificate o soppresse unità locali operative comunque denominate quali sedi secondarie, filiali ed uffici senza stabile rappresentanza sia in Italia sia all'estero.

3. Per i rapporti con la Società, il domicilio dei soci deve intendersi a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. In mancanza, s'intendono domiciliati presso la Società.

ARTICOLO 4

(Oggetto)

1. La Società si propone unicamente di svolgere in regime di appalto (in prosieguo: "Appalto") le seguenti attività assegnate dal Socio:

manutenzioni ordinarie e straordinarie della rete stradale cittadina e relative pertinenze (parcheggi, camminamenti, spazi di risulta, spartitraffico, ecc.), ripristini stradali, realizzazione opere di nuovo impianto (OO.UU. e varie) (in prosieguo: "Compiti Operativi").

2. La Società potrà chiedere, prestando le garanzie fissate dagli istituti di credito e/o dagli enti e/o società erogatori, mutui, anticipazioni e finanziamenti di ogni tipo anche agevolati, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie (ivi comprese la assunzione di obbligazioni e la concessione di avalli, di fideiussione, di pegni, di ipoteche e di altre garanzie reali anche a favore e per obbligazione di terzi) che abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento.

3. Resta comunque escluso l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa, delle attività per legge riservate alla prestazione di iscritti in albi o collegi professionali, delle attività finanziarie, di partecipazione e di intermediazione di valori mobiliari normativamente condizionate al possesso di specifiche autorizzazioni od all'iscrizione in appositi albi od elenchi e di ogni altra attività vietata da norme di legge.

ARTICOLO 5

(Durata)

1. La durata della Società è fissata al 31dicembre 2030

ARTICOLO 6

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote.

2. PATRIMONIO detiene il 100% del capitale sociale.

3. Le quote di partecipazione sono nominative.

ARTICOLO 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente in esecuzione a conforme delibera del Consiglio d'Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

2. L'avviso di convocazione deve essere ricevuto da ogni socio mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta certificata o altro mezzo idoneo, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

3. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

4. Anche in assenza di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori in carica sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

5. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

6. Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un delegato.

7. Ogni socio ha diritto in assemblea ad un voto per ogni euro di quota posseduta.

8. L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza o audioconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e la parità di trattamento di tutti i soci.

9. In tal caso è necessario che sia consentito al Presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato; sia consentito agli intervenuti scambiarsi eventuale documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; a meno che non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire.

ARTICOLO 8

(Compiti dell'Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno nei modi e nei termini di legge e delibera l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali e del relativo compenso, nonché su tutto quanto altro viene deferito alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

2. L'Assemblea elegge il Consiglio d'Amministrazione mediante votazione, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto. Per la validità delle Assemblee, sia in prima che in seconda convocazione, nonché per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni di legge in materia.

3. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, nell'interesse della società nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 9

(Funzionamento dell'Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente. In mancanza di questi, l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale, e sceglie, ove occorra, due scrutatori. In caso di obbligo di legge, ovvero ogni volta che sia ritenuto utile da parte del Presidente, le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio.

2. I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 10

(Organo Amministrativo)

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016.

2. L'Organo amministrativo nomina un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee all'Organo stesso.

3. Agli Amministratori spetta, per gli adempimenti e le incombenze del proprio ufficio, il solo rimborso delle spese da loro sostenute e documentate. E' in ogni caso vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato.

ARTICOLO 11

(Durata dell'Organo amministrativo)

1. I membri dell'Organo amministrativo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge. In particolare, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori e non la maggioranza, l'Assemblea dei soci può provvedere a sostituirli con apposita decisione assunta nel rispetto del presente Statuto. Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Il venir meno (per dimissioni o altra causa) della maggioranza dei membri del Consiglio determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione; l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

4. Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, l'Organo Amministrativo rimane in carica in prorogatio al massimo per 45 giorni solo ed unicamente affinché il Presidente ovvero il consigliere più anziano di età

possa provvedere alla formale convocazione dell'Assemblea per il rinnovo dell'Organo amministrativo .

ARTICOLO 12

(Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca e presiede sia nella sede della Società, sia altrove, il Consiglio d'Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.

2. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere spedito con le stesse modalità di convocazione dell'assemblea e dev'essere ricevuto almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi in cui l'urgenza lo richieda, i termini di preavviso per la convocazione possono essere ridotti a tre giorni. I motivi d'urgenza sono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

3. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano espletate le formalità suddette purché siano presenti tutti i Consiglieri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.

5. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in videoconferenza o audioconferenza, con le modalità sopra indicate all'articolo 8 del presente Statuto e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e la parità di trattamento di tutti gli intervenuti.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. I verbali delle sedute del Consiglio d'Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario e devono essere trascritti sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 13

(Consultazione scritta degli Amministratori)

1. Le decisioni dell'organo amministrativo possono essere adottate, a cura e sotto il controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta degli Amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso all'esatto contenuto deliberativo proposto.

2. La consultazione scritta può essere proposta da uno o più Amministratori, che dovranno redigere un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'esatto testo della decisione da adottare, l'argomento oggetto della consultazione,
- le ragioni che hanno indotto alla proposta di consultazione,
- il miglior dettaglio che permetta una adeguata informazione sugli argomenti per i quali il consenso è richiesto.

3. Il documento su cui avviene la consultazione scritta deve essere trasmesso agli altri Amministratori con le modalità previste per la convocazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

4. Gli Amministratori proponenti devono mettere a disposizione la necessaria documentazione, che ogni Amministratore può liberamente consultare presso la sede.

5. Gli Amministratori non proponenti potranno esprimere la propria volontà sugli argomenti oggetto della decisione, trasmettendo, con le stesse modalità previste per la convocazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, analogo documento scritto in calce a quello ricevuto, documento che dovrà essere a sua volta ricevuto dagli Amministratori proponenti entro i successivi 15 (quindici) giorni.

6. La mancanza di risposta degli Amministratori o quella inviata oltre i termini richiesti, in ragione alla maggioranza di Statuto, sono considerate come voto contrario.

7. La consultazione scritta non è in ogni modo consentita nei casi in cui la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati o che devono preventivamente essere autorizzati dall'assemblea.

8. Spetta al Presidente dell'organo amministrativo:

- verificare l'iter seguito per la consultazione,
- controllare che la procedura sia conforme a quanto disposto dalla legge e dal presente statuto,
- raccogliere le consultazioni ricevute da tutti gli amministratori aventi diritto,
- trasmettere comunque i risultati a tutti gli amministratori indicando:
  i) l'argomento oggetto della consultazione;
  ii) gli amministratori che hanno espresso il consenso, il dissenso, oltre quelli che non hanno aderito alla richiesta e quelli che si sono astenuti;
  iii) la data in cui si è costituita la decisione;
  iv) eventuali comunicazioni richieste dagli stessi amministratori in ordine alle osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione

9. Se la proposta di decisione è approvata con il consenso di tanti amministratori che raggiungano la maggioranza prevista dal presente Statuto, la decisione così formata deve essere verbalizzata dal Presidente e trascritta tempestivamente a cura dello stesso nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 c.c. indicando:

a. l'argomento oggetto della consultazione e la procedura seguita per il consenso della decisione;

b. la data in cui la decisione deve intendersi costituita;

c. l'identificazione dei votanti, e l'esito della votazione, distinguendo in favorevoli, contrari o astenuti;

d. le dichiarazioni e l'osservazione degli Amministratori attinenti la decisione adottata, se dagli stessi richieste;

e. la sottoscrizione di tutti gli Amministratori consenzienti, dissenzienti e astenuti.

10. Tutti i documenti contenenti e inerenti la proposta di decisione inviati a tutti gli Amministratori e quelli pervenuti al Presidente recanti l'espressione della volontà degli Amministratori vanno conservati in allegato al libro delle decisioni degli Amministratori.

ARTICOLO 14

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato all'Assemblea.

2. L'Organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario, che la società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, pubblicandola contestualmente al bilancio di esercizio.

3. Non è ammessa la nomina di Direttori Generali.

4. Il Consiglio può nominare tra i propri membri un Amministratore Delegato, designato da PATRIMONIO, stabilendone i relativi poteri; può nominare procuratori conferendo agli stessi i poteri per compiere determinati atti, anche di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza sociale per l'esecuzione di tali mandati, attribuendo loro - se del caso - la facoltà di farsi sostituire da altri procuratori

ARTICOLO 15

(Presidente)

1. Il Presidente è rieleggibile.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.

3. L'Organo amministrativo può stabilire ulteriori poteri da assegnare al Presidente.

ARTICOLO 16

(Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente, nominato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del presente Statuto, sostituisce il Presidente in caso di assenza prolungata, impedimento o dimissioni.

2. Al vicepresidente non è riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 17

(Organo di controllo e Revisione Contabile)

1. Il controllo della società è affidato, ove necessario per legge e previa deliberazione dell'Assemblea, ad un Sindaco unico.

2. Ad esclusione dei casi in cui sia prevista l'obbligatorietà della nomina del revisore legale dei conti, i soci possono decidere di affidare la revisione legale dei conti al Sindaco unico.

3. In tal caso il Sindaco unico deve essere nominato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

4. La designazione del Sindaco spetta a PATRIMONIO.

5. Il Sindaco ha le funzioni e i compiti previsti dalle norme vigenti.

6. Il domicilio del Sindaco per tutti i rapporti con la società e a tutti gli effetti è quello risultante dal verbale di nomina.

7. Il Sindaco, al momento della nomina, può comunicare alla Società eventuali numeri di telefax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate le comunicazioni. E' cura del Sindaco comunicare alla Società ogni eventuale variazione del proprio domicilio.

8. Qualora la revisione legale dei conti venga affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti, agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'art. 2409 bis all'art. 2409 septies Cod. Civ. in quanto compatibili.

ARTICOLO 18

(Organismo di Vigilanza)

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dal Consiglio di Amministrazione, su designazione di PATRIMONIO, e composto da un organo monocratico o collegiale, secondo la determinazione assunta in sede di nomina.

2. I membri di tale organo possono anche essere soggetti esterni alla società.

3. Se, nel corso della carica, i membri costituenti l'Organismo di Vigilanza cessano, per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvede senza ritardo alla loro sostituzione con propria delibera. In caso di cessazione dell'intero organo, fino alla nuova nomina, le funzioni di Organismo di Vigilanza sono svolte dal Sindaco nominato ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

4. L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.

5. L'Organismo dura in carica tre esercizi e il/i suo/suoi componente/i può/possono essere riconfermato/i.

6. All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001.

7. L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e lo stesso Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 19

(Bilancio)

1. L'esercizio sociale si chiude al 31dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio d'Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. Quest'ultima approvazione deve intervenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, al massimo, entro il maggior termine di 180 giorni, nelle ipotesi consentite dalla legge.

ARTICOLO 20

(Liquidazione)

1. Per le ipotesi di liquidazione o scioglimento anticipato si applicano le norme del Codice Civile, fermo restando quanto previsto dal presente Statuto.

ARTICOLO 21

(Modifiche Statutarie)

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

2. Non sono ammesse modifiche tali da alterare lo scopo della Società, connesso all'esecuzione dell'Appalto.

ARTICOLO 22

(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente contenuto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle leggi speciali in materia.